

Corte di Cassazione 15 novembre 2013, n. 25728

Svolgimento del processo

Con sentenza del 14.4.2011, la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato a Z.G. il 26.1.2004, per tardivo versamento di premio assicurativo nella sua qualità di dipendente della A. Ass.ni s.p.a., e condannava la società appellata al pagamento di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della pronunzia.

Rilevava la Corte territoriale che non poteva ritenersi che il fatto oggetto dell'addebito disciplinare concretizzasse un inadempimento contrattuale, in quanto, se pure l'appellante aveva versato alla società il giorno 10 novembre 2003 l'importo di euro 1232,00 riscosso, a titolo di premio assicurativo, il 5.11.2003, pur prevedendo l'art. 10 delle condizioni di contratto il versamento dei premi riscossi giornalmente, o, al più tardi, entro il giorno successivo, e pur non essendo le giustificazioni addotte tali da delineare un'ipotesi di ritardo determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile - atteso che lo Z. era abilitato ai versamenti "in cassa continua" effettuabili a qualsiasi ora -, tuttavia, la clausola risolutiva contenuta al punto 13 delle condizioni di contratto, nella parte caratterizzata da specificità, faceva riferimento al mancato versamento dell'incasso anche di una sola quietanza e l'ipotesi contemplata non era assimilabile al "ritardato versamento", ipotesi di minore idoneità lesiva e non indicativa di una volontà di appropriazione indebita di somme. Mancava, invero, secondo la Corte del merito, la gravità del comportamento idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.

Per la cassazione ricorre la società assicuratrice con unico motivo.

Resiste, con controricorso, Z.G., che affida la proposta impugnazione incidentale ugualmente ad un solo motivo.

La società resiste al ricorso incidentale con proprio controricorso.

Motivi della decisione

Va, preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., disposta la riunione dei ricorsi, proposti avverso la stessa decisione.

Con il ricorso principale, la società denuncia la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c. c. in relazione al contratto individuale di lavoro, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, assumendo che l'interpretazione della clausola contrattuale fornita dal giudice del gravame sia in contrasto con i criteri suddetti, atteso che dal tenore letterale delle pattuizioni emergeva che la clausola risolutiva era operante in relazione all'inadempimento ad uno degli obblighi di cui ai precedenti punti della norma, tra cui figurava, tra i comportamenti prescritti, quello del versamento tempestivo nelle casse agenziali dei premi incassati. Sostiene che il ritardato versamento costituisca un notevole inadempimento degli obblighi imposti contrattualmente, tenuto conto dell'interesse degli assicurati a non correre il rischio di essere lesi nei propri obiettivi di risparmio e previdenza riporta varie massime giurisprudenziali della Corte di legittimità che sottolineano la necessità di valutazione del fatto nella sua portata oggettiva e soggettiva.

Nel ricorso incidentale, Z.G. censura la decisione per violazione dell'art. 18 della legge 300/70 e dell'art. 1 della legge 604/66, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché per omessa motivazione in relazione al mancato esame della domanda, reiterata in appello, di riconoscimento dell'indennità sostitutiva in aggiunta al risarcimento connesso alla illegittimità del licenziamento.

Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Premesso che, a prescindere dall'inquadramento in sede contrattuale e di una tipizzazione delle fattispecie legittimanti la sanzione espulsiva, il giudice deve sempre verificare in concreto se il comportamento tenuto del lavoratore rivesta la necessaria gravità, diversamente che per le sanzioni

conservative, occorre rilevare che la ricorrente, in dispregio del principio di autosufficienza, ha ommesso di riportare nella sua completezza il testo delle clausole del contratto individuale utili all'esame sollevato nella presente sede di legittimità.

Ed invero, proprio perché si assume che il punto 13 del contratto sottoscritto tra le parti prevedeva, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, che l'inadempienza a qualunque degli obblighi previsti nei precedenti punti legittimasse la società a risolvere il contratto di lavoro, non poteva omettersi la trascrizione di tutti i punti suddetti. La limitazione della trascrizione al solo punto 10), che prevede quale obbligo dell'agente quello di versamento in tempi brevi, specificamente indicati, dei premi incassati, non consente di procedere alla valutazione della correttezza dell'indagine operata dalla Corte alla stregua delle regole di ermeneutica contrattuale, che prevedono (art. 1362 e ss. c.c.) che l'interpretazione degli atti negoziali non si limiti al senso letterale delle parole - che assume valore prioritario nella ricerca della comune volontà delle parti - ma che il rilievo di questo sia verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale. Peraltro, la parte che voglia denunciare un errore di diritto od un vizio di ragionamento nella detta interpretazione non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c. c., ad essa incombando, invece, l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita nella sentenza oggetto di interpretazione, nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa e più favorevole di quella criticata (Cfr. Cass. 10.7.2000 n. 9157). In continuità con il principio giurisprudenziale suddetto è stato osservato che l'Interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, essendo il sindacato di legittimità limitato alla sola verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., nonché alla coerenza e logicità della motivazione ed, in particolare, che ove la doglianza attenga alla violazione dei citati canoni interpretativi, deve essere precisato in qual modo il ragionamento del giudice abbia deviato da essi, non essendo ammissibile un generico richiamo ai criteri astrattamente intesi e neppure una critica della ricostruzione della volontà dei contraenti non riferibile a tale violazione, ma consistente nella prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata, aggiungendosi che, ove poi la censura riguardi anche il vizio di motivazione, nel quale il giudice sarebbe incorso a prescindere dal rispetto dei citati canoni ermeneutici, essa deve investire l'obiettiva deficienza o la contraddizione del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare unicamente la coerenza formale della motivazione ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa (cfr., tra le altre, Cass. 21.11.2003, n. 17749, Cass. 10.3.2005 n. 5234, Cass. 13.6.2006 n. 13638 e, più recentemente, Cass. 9.10.2012 n. 17168). I rilievi contenuti nel motivo di ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, debbono essere, poi, accompagnati dalla trascrizione delle clausole individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla S.C. di verificare l'erronea applicazione della disciplina normativa (cfr. Cass. 28.5.2005 n. 15798).

Ed invero, il sindacato di legittimità in tema di interpretazione del contratto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e la coerenza e logicità della motivazione addotta (2074/2002).

Proprio in coerenza con questi principi la ricorrente avrebbe dovuto, prima di approfondire la critica svolta, trascrivere le clausole ed i punti del contratto individuale, enunciati prima del punto 13 che contemplava la previsione espressa di un caso di risoluzione, per consentire di valutare la ricorrenza della denunciata violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, tra i quali figura anche quello di cui all'art. 1365 c. c., secondo il quale, quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto. Pertanto, proprio per la particolare natura della clausola risolutiva, era necessario esplicitare la portata degli obblighi prescritti in tutti i precedenti punti, per valutare se i criteri interpretativi - dei quali solo genericamente si assume l'avvenuta violazione - siano stati disattesi nel processo valutativo condotto dal giudice del gravame in relazione all'estensione della

clausola suddetta.

Quanto al ricorso incidentale, è sufficiente rilevare che la decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia e neppure per motivazione "per relationem" resa in modo difforme da quello consentito, bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame; ne consegue che, se il vizio è denunciato ai sensi dell'art. 360, n. 3 o n. 5, cod. proc. civ., anziché dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all'art. 112 dello stesso codice, il ricorso è inammissibile (cfr., in tali termini, Cass. 15.6.2013 n. 11801).

Peraltro, va anche rilevato che, per sostenere la mancata disamina della domanda intesa ad ottenere l'indennità sostitutiva della reintegra, il ricorrente avrebbe dovuto dedurre un'erronea interpretazione della domanda giudiziale, pur tenendo presente che questa, anche nel processo del lavoro rientra nella valutazione del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità ove motivata in modo sufficiente e non contraddittorio (cfr. Cass. 24.7.2012 n. 12944, in relazione ad un caso in cui il lavoratore aveva impugnato il licenziamento chiedendo la condanna al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, senza precisare se era richiesta anche la reintegrazione o l'indennità sostitutiva della reintegra; la S.C., in applicazione del principio su esposto, ha confermato la sentenza della Corte d'appello che, valutando la reale portata della domanda, aveva valorizzato l'effetto tipico dell'impugnazione del licenziamento in regime di tutela reale che è la reintegrazione nel posto di lavoro).

Conclusivamente, entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e le spese di lite del presente giudizio in considerazione della reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio di legittimità.